



ANNALI 2013 – ANNO I

(ESTRATTO)
NICOLA TRIGGIANI

LA REMISSIONE DEL DEBITO PER LE SPESE DEL PROCEDIMENTO PENALE E DI
MANTENIMENTO IN CARCERE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO, GIUSEPPE LABANCA,
FRANCESCO MASTROBERTI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO, ANTONIO FELICE
URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE
FILIPPI, ARCANGELO FORNARO, IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI, CONCETTA MARIA
NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI, FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI,
LAURA TAFARO, SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL
74123 - TARANTO
ITALY
E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT
TELEFONO: + 39 099 372382
FAX: + 39 099 7340595
[HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG](http://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG)

Nicola Triggiani

LA REMISSIONE DEL DEBITO PER LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
PENALE E DI MANTENIMENTO IN CARCERE

ABSTRACT	
<p>Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato le spese del procedimento e quelle eventuali di mantenimento in carcere. Tuttavia, lo Stato può rinunciare a tali crediti, qualora il condannato abbia tenuto «regolare condotta» e versi in «disagiate condizioni economiche». Lo studio analizza natura, finalità e presupposti dell'istituto della «remissione del debito», esaminando le principali problematiche applicative alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.</p>	<p>The convict is compelled to refund the State of the costs consequent to the proceedings and of the ones possibly related to his/her staying in jail. Nevertheless the State can renounce to such credits in case the convict had maintained a “good behaviour” and goes through “poor economic conditions”. The present research analyses character, purpose and prerequisites of the “debt relief” institution, by examining the main applicative issues raised in the light of the most recent positions adopted in case law.</p>
Procedimento penale - Spese - Remissione del debito	Criminal proceedings – Costs – Debt relief

SOMMARIO: 1. Natura e finalità dell'istituto. - 2. I presupposti della remissione del debito: le «disagiate condizioni economiche» e la «regolare condotta». - 3. L'oggetto della remissione del debito. - 4. Il procedimento: legittimazione, forma e termini della richiesta di remissione.

1. – Il condannato deve rimborsare le spese anticipate dallo Stato per la celebrazione del procedimento penale; se detenuto, deve altresì rimborsare allo Stato quanto speso per il mantenimento in carcere, sia durante la custodia cautelare che in esecuzione della pena o della misura di sicurezza, come si evince dal combinato disposto degli artt. 188 c.p., 2 L. 26 luglio 1975 n. 354, 692 c.p.p. e 5 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, peraltro, lo Stato può rinunciare alla riscossione dei crediti vantati nei confronti dei condannati, sia per le spese processuali che per quelle di mantenimento in carcere, attraverso l'istituto della

«remissione del debito», attualmente disciplinato dall'art. 6 D.P.R. n. 115/2002¹ e in precedenza regolato dall'art. 56 L. n. 354/1975, nel testo modificato dall'art. 19 L. 10 ottobre 1986 n. 663 (c.d. «legge Gozzini»), il quale così disponeva: «il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30-ter. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese»².

Tale previsione è stata espressamente abrogata dall'art. 299 D.P.R. n. 115/2002, mentre la nuova formulazione, di cui all'art. 6 T.U. spese di giustizia, tiene conto di alcuni interventi della Corte costituzionale e delle precisazioni apportate con l'art. 106 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 («Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà») - ove si disciplina l'esecuzione della remissione del debito -, anche se, contrariamente a quanto suggerito dal Consiglio di Stato nel parere formulato in data 21 gennaio 2002, si è ritenuto opportuno non inserire un richiamo espresso all'art. 106 D.P.R. n. 230/2000, trattandosi di normativa di attuazione secondaria.

Merita di essere sottolineato che l'istituto in parola era precedentemente inserito nel capo VI della L. n. 354/1975, dedicato alle «misure alternative alla detenzione», nonostante non potesse affatto essere qualificato come misura alternativa, bensì come «beneficio» di carattere economico. In effetti, l'istituto della remissione del debito «non ha nulla in comune con le misure alternative alla detenzione», ma era stato inserito dal legislatore nello stesso capo della legge penitenziaria «solo perché prevedeva con le misure alternative un'importante affinità: si tratta, infatti, di un

¹ Sulla nuova regolamentazione dell'istituto, v. B. BOCCHINI-M. BRUNI-C. LEONI, *Spese nel processo penale*, in *Dig. disc. pen.*, III Agg., Utet, Torino, 2005, 1572 ss.; M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, 9^a ed., Giuffrè, Milano, 2010, 189 ss.; L. CESARIS, sub art. 56 ord. pen.-art. 6 T.U. Spese di giustizia, in V. GREVI-G. GIOSTRA-P. DELLA CASA, *Ordinamento Penitenziario. Commento articolo per articolo*, 3^a ed., a cura di F. DELLA CASA, Cedam, Padova, 2006, 727 ss.; L. FILIPPI-G. SPANGHER, *Manuale di diritto penitenziario annotato con la giurisprudenza*, 2^a ed., Milano, 2007, Giuffrè, 147 ss.; F. FIORENTIN, *La remissione del debito*, in F. FIORENTIN-A. MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, Utet, Torino, 2005, 105 ss.; A. FUSI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Giuffrè, Milano, 2013, 495 ss.; A. PENNISI, *Le misure alternative alla detenzione*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, 4^a ed., Monduzzi, Bologna, 2011, 266 ss.; P. TRONCONE, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2006, 200 ss.

² In ordine all'originaria configurazione della remissione del debito nell'ordinamento penitenziario, v. G. CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 2002, 545 ss.; L. CESARIS, *Spese e remissione del debito nell'ordinamento penitenziario*, in *Dig. disc. pen.*, XIII, Utet, Torino, 1997, 564 ss.; B. GUAZZALOCA-M. PAVARINI, *L'esecuzione penitenziaria*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. BRICOLA e V. ZAGREBELSKY, Utet, Torino, 1995, 271 ss.; M. RADA, sub art. 56 ord. pen., in M. PAVARINI (a cura di), *Codice commentato dell'esecuzione penale*, I, a cura di B. GUAZZALOCA, Utet, Torino, 2002, 193 ss.; R. VANNI, *Esecuzione di pene pecuniarie e recupero delle spese processuali e di mantenimento in carcere*, in *Giust. pen.*, 1998, III, 594 ss..

beneficio la cui concessione si inserisce nella logica del trattamento penitenziario ed ubbidisce a criteri legati ad un comportamento meritorio del condannato»³.

In giurisprudenza si è sottolineato che questa forma di rinuncia abdicativa dello Stato ad un proprio credito, per evidenti ragioni di carattere sociale e pedagogico, si ritiene sia mirata a favorire il reinserimento sociale del soggetto, attenuando le maggiori difficoltà che soggetto può incontrare nel periodo immediatamente successivo alla liberazione⁴.

Secondo parte della dottrina, peraltro, tale rinuncia neppure con la nuova collocazione della norma è giustificata, sotto il profilo etico, in quanto, al di là dell'innegabile scopo di sostegno materiale, sembra trasmettere un concetto assolutamente errato, e cioè che le regole possono essere violate senza che le conseguenze siano attribuite *in toto* o anche in parte al responsabile. Sotto accusa non è la solidarietà verso chi abbia iniziato un percorso di recupero e di reinserimento nella società, quanto lo strumento prescelto per dare aiuto al condannato⁵.

2. – L'art. 6 D.P.R. n. 115/2002 distingue fra soggetti che siano stati detenuti o internati (comma 2) e soggetti che, invece, non abbiano vissuto l'esperienza del carcere (comma 1).

I requisiti sottesi all'operatività della remissione del debito sono le disagiate condizioni economiche sia dei soggetti detenuti o internati che di quelli liberi e la regolarità della condotta durante l'espiazione della pena o della misura di sicurezza in istituto ovvero in libertà. Questi presupposti non si pongono sullo stesso piano, bensì in successione gerarchica-verticale. Infatti, se non sarà riscontrata in positivo la sussistenza del primo, e cioè delle disagiate condizioni economiche, non potrà procedersi all'analisi e alla successiva verifica della sussistenza della regolare condotta⁶.

Va sottolineato che il legislatore, ammettendo al beneficio della remissione del debito anche chi non sia stato detenuto o internato, ha recepito la pronuncia della Corte costituzionale n. 342/1991, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 L. n. 354/1975, nella parte in cui non prevedeva che, anche indipendentemente dalla pregressa espiazione di pena o di custodia cautelare, al condannato potessero essere rimesse le spese del procedimento, qualora si trovasse in

³ In questi termini, A. PENNISI, *op. cit.*, 266.

⁴ Cfr. Cass., Sez. I, 20 ottobre 1986, n. 3396, Bassi, in *Riv. pen.* 1987, 784; Cass., Sez. I, 7 aprile 1983, n. 695, Di Santo, *ivi*, 1984, 171; in dottrina, in senso conforme, G. CATELANI, *op. cit.*, 545.

⁵ B. BOCCHINI-M. BRUNI-C. LEONI, *op. cit.*, 1572.

⁶ B. BOCCHINI-M. BRUNI-C. LEONI, *op. loc. cit.*

«disagiate condizioni economiche» e avesse serbato in libertà una «regolare condotta»⁷.

L'illegittimità della precedente formulazione risultava, del resto, palese, dal momento che soggetti che non erano stati detenuti o internati, grazie alla minore pericolosità sociale suscitata dal loro reato, si vedevano negato un beneficio concedibile, invece, a soggetti pericolosi, così realizzandosi una macroscopica e non giustificabile diversità di trattamento⁸.

Il requisito delle disagiate condizioni economiche, ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.P.R. n. 230/2000, deve essere accertato dal magistrato di sorveglianza avvalendosi della collaborazione degli uffici locali di esecuzione penale esterna; egli può chiedere altresì informazioni agli organi finanziari.

In passato la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che per valutare questo *status* sono utilizzabili alcuni indicatori, come, ad esempio, l'intestazione di un'autovettura che, comportando ripetuti e non indifferenti oneri di gestione, faccia chiaramente desumere la non indigenza⁹.

Peraltro, con orientamento ormai costante e ribadito anche recentemente, la Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della remissione del debito, il requisito delle disagiate condizioni economiche del condannato non coincide con la totale mancanza di mezzi economici da parte sua, ma con uno stato di difficoltà a far fronte alle normali esigenze di una vita decorosa in cui egli si trovi pur svolgendo attività lavorativa per la quale percepisca una remunerazione: ne consegue che il semplice svolgimento, da parte del condannato, di un'attività retribuita non esclude che egli versi in disagiate condizioni economiche¹⁰.

Il giudice di merito dovrà, quindi, valutare se l'adempimento comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico dell'obbligato, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e da compromettere il recupero e il reinserimento sociale del soggetto¹¹.

In altri termini, la materiale disponibilità di somme sufficienti a soddisfare il credito erariale, discendente da spese di giustizia, non basta ad escludere la sussistenza del requisito: si dovrà, infatti, accertare se il condannato, a seguito del pagamento o indipendentemente da esso, possa trovarsi «in grave difficoltà o

⁷ Cfe. Corte. cost., 11 luglio 1991, n. 342, in *Giur. Cost.*, 1991, 2714; in dottrina, v. N. MAIORANO, *La remissione del debito alla luce della sentenza n. 342/91 della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.* 1992, 894.

⁸ Sul punto, v., tra gli altri, P. TRONCONE, *op. cit.*, 201.

⁹ Cass., Sez. I, 27 aprile 1993, Saraceno, in *Cass. pen.* 1994, 3115.

¹⁰ Cass., Sez. I, 14 maggio 2003, n. 25143, Chiscoci, in *Riv. pen.* 2003, 987; in precedenza, sulla stessa linea, v. Cass., Sez. I, 8 marzo 1994, n. 1137, Spagnolo, in *Cass. pen.* 1995, 1370, secondo la quale per disagiate condizioni economiche deve intendersi non tanto uno «stato di assoluta indigenza», ma più semplicemente «una situazione caratterizzata da difficoltà e ristrettezze economiche che, in riferimento a parametri di normalità, non consentano di far fronte alle fondamentali esigenze di vita».

¹¹ Cfr. Cass., Sez. I, 27 aprile 2006, in *CED Cass.*, n. 233939; Cass., Sez. II, 23 novembre 1984, n. 3926, Foschini, in *Cass. pen.* 1986, 385.

nell'impossibilità di far fronte ad elementari esigenze vitali», di guisa che il beneficio non potrà essere negato adducendo l'attuale capienza del patrimonio rispetto al debito verso l'erario, senza accertare se esista lo stato di disagio¹².

Quanto al requisito della regolare condotta, la Corte di cassazione aveva già avuto occasione di rilevare che - in seguito alla citata sentenza della Corte cost. n. 342/1991 -, ai fini della remissione del debito per le spese di giustizia sono sufficienti due condizioni: le «disagiate condizioni economiche» e la «regolare condotta», mentre non è più necessaria la detenzione (attuale o pregressa, in espiazione della pena o in custodia cautelare), neppure sotto il profilo dell'accertamento della «regolare condotta», che può essere tenuta, e favorevolmente valutata ai fini della concessione del beneficio, anche in libertà¹³.

Successivamente la Suprema Corte ha precisato che, dal momento che l'art. 6 T.U. spese di giustizia distingue tra l'ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui lo sia stato, nel primo caso si deve aver esclusivo riguardo alla condotta tenuta «in libertà» e, nel secondo, a quella tenuta «in istituto», sempre valutata secondo i parametri di cui all'art. 30 *ter* L. n. 354/1975¹⁴. Per quanto concerne l'ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato, va segnalato che, contrariamente a quanto suggerito dal Consiglio di Stato nel parere formulato in data 21 gennaio 2002, si è ritenuto opportuno non inserire nell'art. 6 cit. una definizione di «regolare condotta in libertà», trattandosi di materia estranea al T.U. spese di giustizia¹⁵.

In dottrina si è in proposito evidenziato che la mancanza di criteri oggettivi cui il giudice possa ancorare la valutazione della «regolarità» della condotta in libertà comporta un amplissimo potere discrezionale rispetto a quanto avviene con riferimento alla valutazione del soggetto che ha subito detenzione (o che è stato internato), che è quantomeno collegata ai profili normativamente stabiliti¹⁶.

L'art. 6 comma 2 T.U. spese di giustizia richiama, infatti, l'art. 30 *ter* comma 8 L. n. 354/1975, applicabile sia agli internati che ai detenuti: in virtù di tale rinvio, si considera regolare la condotta dei soggetti che, durante la detenzione (o l'internamento), «hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato

¹² Cass., Sez. I, 23 aprile 1997, n. 2932, Akriche, in *Giust. pen.* 1998, II, 53.

¹³ Cass., Sez. I, 25 marzo 1992, n. 1321, Bellini, in *Cass. pen.* 1993, 1832.

¹⁴ Cass., Sez. I, 5 marzo 2004, Rossetti, in *CED Cass.*, n. 227644; Cass., Sez. I, 19 giugno 2003, n. 29193, Cocimano, in *Riv. pen.* 2004, 256.

¹⁵ Così la *Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, in www.giustizia.it.

¹⁶ F. FIORENTIN, *op. cit.*, 110.

che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario, e non a quello tenuto nel successivo periodo di libertà¹⁷.

Un diverso indirizzo giurisprudenziale ritiene che sia necessario invece tenere conto anche del comportamento avuto dall'interessato in libertà successivamente all'espiazione della condanna, sicché occorre, ad esempio, considerare nella valutazione la commissione di ulteriori reati dopo l'espiazione della pena¹⁸.

La giurisprudenza più risalente della Cassazione riteneva che la condizione della regolarità della condotta dovesse essere intesa non già come supino adattamento alle regole carcerarie, bensì come fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, di guisa che possa prevedersi una risocializzazione del medesimo attraverso un progressivo abbandono delle scelte criminose in precedenza adottate¹⁹.

In seguito la Suprema Corte ha, invece, affermato che non è richiesta la prova della partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante, invece, ai fini della concessione della liberazione anticipata di cui all'art. 54 L. n. 354/1975²⁰. E deve, altresì, escludersi che possa ritenersi esigibile, come ulteriore condizione per la concessione del beneficio, oltre alle disagiate condizioni economiche e alla regolarità della condotta, quella costituita da un «ravvedimento del soggetto, quale desumibile da una postuma ammissione delle sue responsabilità»²¹.

La sottoposizione a procedimenti disciplinari, accompagnata dall'irrogazione di sanzioni, esclude la sussistenza del presupposto della «regolare condotta»²² e, dal momento che la legge non indica alcuna eccezione in tal senso, non riveste alcun rilievo la data di commissione delle infrazioni contestate ed addebitate²³.

Pertanto, il trasferimento da un istituto penitenziario all'altro, fondato su ragioni di opportunità, non rivestendo carattere di sanzione, non potrà essere di ostacolo alla concessione del beneficio; i motivi di opportunità che possono determinare il trasferimento di un detenuto da un istituto carcerario a un altro non coincidono necessariamente con ragioni inerenti a una irregolare condotta del soggetto trasferito, potendo il trasferimento stesso essere determinato, anche al di là di singole

¹⁷ Cfr. Cass., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 14663, Nisticò, in *Cass. pen.* 2009, 1235; Cass., Sez. I, 16 gennaio 2004, Pastrone, *ivi* 2005, 2373; Cass., Sez. I, 2 febbraio 2000, n. 779, Sorrentino, in *ivi* 2001, 1018.

¹⁸ Cfr. Cass., Sez. I, 2 febbraio 2007, Allevi, in *CED Cass.*, n. 235995; Cass., Sez. I, 3 luglio 2001, n. 29860, De Pasquale, *ivi*, n. 220274.

¹⁹ Cfr. Cass., Sez. I, 17 ottobre 1983, n. 1704, Zarbo, in *Riv. pen.* 1984, 539; Cass., Sez. I, 13 aprile 1983, n. 738, Campria, *ivi* 1984, 171.

²⁰ Cass., Sez. I, 16 ottobre 1996, n. 5304, Alario, in *Cass. pen.* 1998, 647.

²¹ Cass., Sez. I, 6 luglio 2001, n. 34102, Pantaleo, in *Cass. pen.* 2002, 1799.

²² Cass., Sez. I, 31 gennaio 2000, n. 721, Vitale, in *Cass. pen.* 2001, 1017.

²³ Cass., Sez. I, 17 dicembre 1998, n. 6492, Conidi, in *Cass. pen.* 2000, 193; Cass., Sez. I, 30 novembre 1995, n. 6175, Esposito, *ivi* 1996, 3770.

responsabilità, dall'esigenza di imporre, all'interno del carcere, ordinate e pacifiche convivenze²⁴.

Le previsioni contenute nell'art. 6 commi 1 e 2 T.U. spese di giustizia si completano con quanto disposto dall'art. 106 comma 1 D.P.R. n. 230/2000, ai sensi del quale, «ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto», mentre, «se non vi è stata detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta in libertà».

3. – La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare, in diverse occasioni, quale sia l'ambito di applicabilità dell'istituto della remissione del debito.

In particolare, si è escluso che la remissione possa avere per oggetto le pene pecuniarie (multa e ammenda): è stata, anzi, ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 L. n. 354/1975, nella parte in cui escludeva la remissione del debito per le pene pecuniarie. Ciò attesa la diversità sostanziale tra spese processuali e pene pecuniarie e considerata la ragionevolezza della mancata equiparazione del debito derivante dalle prime a quello per il pagamento delle seconde, che trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di non vanificare la funzione della pena e di non istituire una franchigia per il condannato che versi in disagiate condizioni economiche, contrastante proprio con la finalità primaria assegnata alla pena dall'art. 27 comma 3 Cost.²⁵.

La soluzione - ormai consolidata nella giurisprudenza - è condivisa pienamente dalla dottrina: qualora la remissione fosse concedibile a coloro che siano stati condannati alla pena pecuniaria, l'istituto si risolverebbe nell'inammissibile possibilità, per coloro che versino in disagiate condizioni economiche (e che tengano regolare condotta), di commettere delitti puniti con la sola pena pecuniaria, potendo poi chiedere e ottenere la remissione della pena loro comminata²⁶.

La Corte di cassazione ha, altresì, affermato che, anche dopo l'entrata in vigore del T.U. in materia di spese di giustizia, la remissione del debito al condannato che si trovi in disagiate condizioni economiche e che abbia tenuto condotta regolare non può ricomprendere la somma pagata a titolo di imposta di registrazione delle sentenze, in quanto essa afferisce esclusivamente ai casi nei quali l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale, attesa la tassatività del catalogo normativo di cui

²⁴ Cass., Sez. I, 5 marzo 1992, Carminio, in *Giur. it.* 1993, II, 290.

²⁵ Cass., Sez. I, 17 ottobre 2000, n. 3353, Daddato, in *Cass. pen.* 2002, 2188; negli stessi termini, v. già Cass., Sez. I, 6 dicembre 1994, n. 5854, Loielo, in *Cass. pen.* 1996, 310; Cass., Sez. I, 6 giugno 1994, n. 2706, Vinco, in *CED Cass.*, n. 198935.

²⁶ In tal senso, v., tra gli altri, P. TRONCONE, *op. cit.*, 204.

all'art. 5 del citato T.U.²⁷: la specifica elencazione da parte del legislatore delle spese da qualificarsi come processuali comporta infatti che ogni altra erogazione pecuniaria collegata con il processo penale, come appunto l'imposta di registrazione della sentenza derivante dalla condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, non può ritenersi tale, con la conseguenza che per essa non può applicarsi la remissione del debito²⁸.

Si è inoltre statuito che l'istanza di remissione del debito non è ammissibile qualora la somma corrispondente sia stata sequestrata nel corso del procedimento penale e trattenuta tra le *res* del processo destinate al pagamento delle spese di giustizia²⁹.

Da segnalare, poi, che la remissione del debito non può essere accordata a chi abbia riportato una pena interamente condonata³⁰.

4. – Le modalità e i soggetti legittimati alla richiesta del beneficio - precedentemente indicati negli artt. 56 e 57 L. n. 354/1975 – sono attualmente disciplinati nel comma 3 dell'art. 6. T.U. spese di giustizia, che contiene peraltro poche modifiche rispetto alla disciplina previgente: «la domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se è in corso».

La nuova previsione richiede che la domanda sia «corredata da idonea documentazione». Deve peraltro ritenersi che l'inciso introdotto abbia natura pleonastica e non muti nella sostanza lo stato delle cose: rimane intatto, infatti, l'onere istruttorio che grava sulla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, in relazione a tutte quelle informazioni la cui natura esclude la possibilità di un'integrazione di fonte privata, quali ad esempio le notizie sulla condotta del soggetto richiedibili alle forze dell'ordine ovvero il certificato penale completo. La stessa normativa regolamentare (art. 106 D.P.R. n. 230/2000) non lascia dubbi sul fatto che l'istruttoria del procedimento sia disimpegnata dalla cancelleria del magistrato di sorveglianza³¹.

Stando alla lettera della norma, l'istanza di remissione del debito può essere formulata «dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina». Appare tuttavia corretto ammettere non solo la legittimazione del

²⁷ Cass., Sez. I, 29 maggio 2006, p.g. in proc. c. T.R., in *CED Cass.*, n. 234180.

²⁸ Così già Cass., Sez. I, 13 ottobre 1998, n. 4972, Caffarena, in *Cass. pen.* 2000, 193, nella vigenza dell'art. 56, ord. penit.

²⁹ Cass., Sez. I, 14 aprile 1991, n. 1889, Colonna, in *Cass. pen.* 1993, 178.

³⁰ Cass., Sez. I, 11 marzo 1988, Zuccaro, in *Foro. it.* 1988, II, 349.

³¹ In giurisprudenza, v. Cass., Sez. I, 2 marzo 2007, n. 12389, in *C.E.D. Cass.*, n. 237350, secondo cui «la richiesta di remissione del debito non corredata da sufficiente documentazione non è inammissibile, in quanto la relativa attività istruttoria è riservata all'ufficio di sorveglianza».

difensore, ma anche l'avvio officioso della procedura, alla luce della disciplina generale del procedimento di sorveglianza *ex art. 678 c.p.p.*

L'istanza deve essere rivolta al magistrato di sorveglianza, competente ai sensi dell'art. 69 comma 8 L. n. 354/1975, come modificato dall'art. 1 L. 19 dicembre 2002, n. 277, il quale deciderà con un provvedimento che assume la forma dell'ordinanza.

La competenza per territorio è stabilita in base alle condizioni dell'interessato: può variare a seconda che costui sia detenuto o internato ovvero si trovi in stato di libertà. In particolare, se l'interessato è detenuto o internato, la competenza spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento (art. 677 comma 1 c.p.p.). Se l'interessato è in stato di libertà, la competenza è attribuita al magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio (art. 677 comma 2, primo periodo, c.p.p.). Se, infine, la competenza non può essere determinata secondo il criterio ora indicato, essa appartiene al magistrato di sorveglianza del luogo nel quale fu pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di più sentenze, del luogo ove fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (art. 677 comma 2, secondo periodo, c.p.p.).

Nell'istanza dovrà essere specificata, a pena di inammissibilità, l'entità del debito e il titolo dal quale esso discende. Ciò sia al fine di verificarne l'attualità e l'esigibilità, sia in quanto le condizioni economiche del condannato dovranno essere valutate in relazione all'entità del debito³².

Il legislatore non ha specificato il termine iniziale a partire dal quale può essere presentata l'istanza: nel silenzio della legge, si ritiene che essa possa essere presentata soltanto a decorrere dal momento in cui il condannato viene costituito in debito mediante l'invito di pagamento rivoltagli dall'amministrazione; solo allora, infatti, il credito dello Stato diviene certo, liquido ed esigibile.

Anche in giurisprudenza si è sottolineato che la disciplina della remissione del debito non prevede alcun termine iniziale per la proposizione della relativa istanza da parte del detenuto, sicché l'interessato, una volta notificato l'invito al pagamento delle spese del procedimento al debitore, deve necessariamente attivarsi per chiedere il beneficio e bloccare la procedura, di guisa che l'esiguità ovvero l'ampiezza del periodo di detenzione espiata non può essere valutata come presupposto per l'ammissibilità dell'istanza³³.

Si è altresì affermato che è con la redazione dello stato di liquidazione che il credito diviene certo, liquido ed esigibile, salvo nelle ipotesi in cui questo formi oggetto di opposizione, dalla risoluzione della quale decorre nuovamente il termine di

³² Cfr. Cass., Sez. I, 16 marzo 1998, n. 1574, Chiocchi, in *Cass. pen.* 1999, 1942.

³³ Cass., Sez. I, 28 ottobre 2004, Commisso, in *CED Cass.*, n. 230395; Cass., Sez. I, 23 ottobre 1996, n. 5486, Calzone, in *Cass. pen.* 1997, 2865; Cass., Sez. I, 3 luglio 1995, Medaglia, in *CED Cass.*, n. 203162.

presentazione della domanda. Pertanto, sarà tempestiva la domanda di remissione avanzata dal detenuto la cui espiazione sia ancora da maturare³⁴.

Quanto al termine finale, l'art. 19 L. n. 663/1986 aveva già riformato l'art. 56 L. n. 354/1975 nella parte in cui stabiliva termini perentori (decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza) per la presentazione della domanda di remissione, perché ciò determinava frequenti decadenze: la riforma è stata recepita dall'art. 6 comma 3 D.P.R. n. 115/2002, ove si prevede che la domanda può essere presentata fino a che non sia conclusa la procedura esecutiva per il recupero delle spese, che peraltro, viene sospesa per effetto della presentazione della domanda.

In tal modo si consente al condannato di presentare la domanda (come di solito avviene) anche a distanza di diversi anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, allorché gli viene notificato il titolo e il precetto con l'ingiunzione di pagamento³⁵.

Non essendo previsto un termine entro cui avanzare l'istanza, ma avendo il legislatore individuato il termine ultimo nell'esaurimento della procedura di recupero del credito, si è voluto di fatto escludere dal novero solo le ipotesi di ripetizione di somme già corrisposte³⁶.

Nell'art. 6 T.U. spese di giustizia non è disciplinata la trasmissione della notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza e della decisione sulla stessa, dal giudice competente all'ufficio che procede alla riscossione, perché opera l'art. 106 D.P.R. n. 230/2000.

L'art. 106 comma 3 D.P.R. n. 230/2000 prevede al riguardo che «la presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice dell'esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto».

Analogamente dispone l'art. 106 comma 4 D.P.R. n. 230/2000 con riferimento all'ipotesi in cui l'istante sia stato detenuto o internato: «della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente».

Ovviamente, a seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto «viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata» (art. 106 comma 5 D.P.R. n. 230/2000).

³⁴ Cass., Sez. I, 26 maggio 1989, Di Tullio, in *Cass. pen.* 1990, I, 1801.

³⁵ A. PENNISI, *op. cit.*, 268.

³⁶ Cass., Sez. I, 15 aprile 1991, Musacchio, in *Cass. pen.* 1992, 1897.